

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia](#) >

[Civile Successioni](#) Malta

Successioni

Malta



Malta

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Il giudice competente ad esaminare la domanda di dichiarazione di esecutività è il Tribunale civile (prima sezione). Un ricorso contro tale decisione dev'essere presentata dinanzi alla Corte d'appello.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

V. le disposizioni del titolo IV del 3° Libro del Codice d'organizzazione e di procedura civile (Capo 12 delle Leggi di Malta) relative alle domande di nuovo processo.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Le autorità competenti a rilasciare un certificato conformemente all'articolo 64 sono il Tribunale civile (sezione giurisdizione volontaria) e i notai che sono incaricati in base alla legge sulla professione e gli archivi notarili.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

L'impugnazione va presentata tramite un ufficiale giudiziario dinanzi alla prima sezione del Tribunale civile secondo il codice d'organizzazione e di procedura civile (Capo 12 delle Leggi di Malta). Un ricorso contro una decisione della prima sezione del Tribunale civile va presentata dinanzi alla Corte d'appello.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.